

SCHEMA DI CONTRATTO

Ordinanza speciale n. 1 dell'11/04/2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Interventi di ricostruzione nel comune di Casamicciola Terme (NA).

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica, le prove e le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, comprensiva di tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e relativo allegato I.7, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti all'intervento denominato:

“Consolidamento del versante sito denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), plesso scolastico Manzoni e plesso scolastico San Severino” nel comune di Casamicciola Terme (NA)

ricompreso tra quelli individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità dall'Ordinanza Speciale n. 1 del 11 aprile 2023:

C.I.G.: _____

C.U.P.: D38H23001490001

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D. Lgs.31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, *“Codice dei Contratti”* o anche *“Codice”*).

[COMPLETARE CON LE INFORMAZIONI NECESSARIE DELLE PARTI]

TRA:

la Struttura commissariale _____ con sede legale a _____ via _____ n. ____ (C.F. _____) rappresentata dall'Ing. Antonio Longo, giusta _____ n. _____ del ____ e come tale legale rappresentante, (C.F. _____), nato a _____, il giorno __/__/____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito anche denominata, *“Ente Committente”* o solo *“Struttura”*);

E

[COMPLETARE CON I DATI RICHIESTI]

A) [IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A OPERATORE ECONOMICO SINGOLO] il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____

B) [EVENTUALE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOCIETÀ DI INGEGNERIA] il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____ in qualità di _____ del/della _____ [COMPLETARE IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO

AFFIDATARIO] _____ con sede legale in _____ Codice fiscale e Partita IVA _____, capitale sociale € _____ numero di iscrizione _____ nel Registro delle Imprese di _____.

C) [EVENTUALE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO ORDINARIO OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] il Sig. _____

nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____ in qualità di _____ del/della [COMPLETARE IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO

AFFIDATARIO] _____ con sede legale _____ in _____, via _____, n. _____ Codice fiscale e Partita IVA _____, capitale sociale € _____, numero di iscrizione _____ nel Registro delle Imprese di _____,

che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio costituito ai sensi degli articoli 65, 66 e 68 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nella firma per notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e i seguenti mandanti:

[COMPLETARE LA TABELLA CON I DATI RICHIESTI]

1	_____ con sede in _____, via _____, _____;
2	_____ con sede in _____, via _____, _____;
3	_____ con sede in _____, via _____, _____;

4	_____ con sede in _____, via _____, _____;
---	---

(di seguito “**Professionista**” o “**Affidatario**”);

(di seguito, congiuntamente “**le Parti**”);

=====PREMESSO CHE=====

- a) Con l’Ordinanza Speciale n. 1 del 11 aprile 2023 ex articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., recante “*Interventi di ricostruzione nel comune di Casamicciola Terme (NA)*” il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, ha individuato ed approvato come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del Comune di Casamicciola Terme danneggiati dagli eventi sismici;
- b) La medesima Ordinanza, tenendo conto dei successivi eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 che hanno interessato i territori dell’isola mutando profondamente le priorità esigenti del Comune di Casamicciola Terme, ha annoverato tra gli interventi di cui all’art. 1 della stessa, il consolidamento di due versanti di interazione geologico-tecnica con l’area contermina di due immobili pubblici, non contemplati nel Piano degli Interventi Urgenti previsto all’art. 4 OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, tra i quali l’opera da realizzarsi con l’intervento in epigrafe, denominata: “*Consolidamento del versante sito denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), plesso scolastico Manzoni e plesso scolastico San Severino*”;
- c) con Decreto commissariale n. 1749 del 28 settembre 2023 si è stabilito:
- di approvare il “*Documento di indirizzo alla progettazione per l’intervento di “Consolidamento del versante sito denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), plesso scolastico Manzoni e plesso scolastico San Severino*”, individuato ed approvato nell’Ordinanza Speciale n. 1 dell’11 aprile 2023;
 - che gli operatori economici affidatari della redazione dei PFTE dovranno assumere il DIP come base di riferimento delle elaborazioni progettuali;
 - che, stante lo stato di emergenza, gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati anche mediante sorteggio in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 50, comma 2 del codice appalti;
 - quale valore del prezzo o costo fisso di cui al comma 5 dell’art.108 del D.Lgs. 36/2023 da porre a base di gara, l’importo indicato nel DIP per i vari servizi di architettura e ingegneria, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1luglio 2023, ridotto del 20%;

- di richiedere un ribasso, in fase di gara, per l'esecuzione delle indagini geognostiche;
- che il bando di gara conterrà, tra i criteri di aggiudicazione, quello del ribasso sui tempi di esecuzione del servizio e che il punteggio attribuito a tale criterio sia ponderato al fine di favorire la più rapida elaborazione del PFTE;
- di confermare il funzionario della struttura commissariale dott. Geol. Lorenzo Benedetto quale RUP – Responsabile del progetto.

d) Con Determina a contrarre n. __ del __/12/2023 a firma del Dirigente della struttura commissariale, Ing. Antonio Longo e del RUP Dott. Geologo Lorenzo Benedetto, in applicazione delle disposizioni appena richiamate, si è stabilito, tra l'altro:

- di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata senza bando (ex art. 76 del D.Lgs 36 del 2023), con l'opzione dell'inversione procedimentale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, co. 5, selezionando gli operatori da invitare, mediante estrazione casuale dall'elenco degli operatori economici istituito presso la Struttura ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del commissario delegato n. 9/2023;
- di prendere atto che, con riferimento al valore del prezzo o costo fisso di cui al comma 5 dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023 da porre a base di gara, l'importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023, è ridotto del 20% e che il valore stimato per le prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche è soggetto a ribasso;

e) con Determina del Dirigente della Struttura, n. ____ del __/__/____ è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento delle prestazioni in epigrafe, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti;

f) ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza speciale n. 1/2023, la somma complessiva degli importi indicati all'art. 1 della medesima ordinanza, tra i quali sono ricompresi quelli afferenti all'intervento oggetto della presente procedura, trova copertura a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

g) ai sensi dell'articolo 15, co. 2 del Codice dei Contratti, il Responsabile unico del Progetto del Committente (di seguito, "RUP") è il dott. Geologo Lorenzo Benedetto, funzionario della Struttura commissariale;

n) con Determina del Dirigente della Struttura, n. ____ del __/__/2023, l'Ente committente ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico ai sensi dell'articolo 17, del Codice dei Contratti;

o) l'Ente committente ha provveduto altresì a comunicare a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, del Codice dei Contratti;

p) sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la

documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione del _____ n. ____ del ____ di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto;

- q) [a] SE L'INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA È STATA ACQUISITA] in data _____ è stata acquisita l'informazione/comunicazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di ____;
- [b] SE L'INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA NON È STATA ANCORA ACQUISITA] il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di ____, dell'informazione/comunicazione antimafia, richiesta in data ____, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia [IN ALTERNATIVA] oppure attraverso [INDICARE ALTRA BANCA DATI DISPONIBILE CONSULTATA]. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, il Committente recede dal presente contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, e dall'articolo 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- r) è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti, senza che siano pendenti ricorsi;
- s) il Professionista ha prodotto polizza di responsabilità civile professionale, estesa anche alla copertura per infortuni o danni causati a persone e/o beni del Professionista medesimo, dell'Ente committente o di terzi eventualmente causati da collaboratori, dipendenti e praticanti nell'esecuzione dell'appalto. [NEL CASO DI POLIZZA DELLE ASSOCIAZIONI DEI PROFESSIONISTI PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA ANCHE DEGLI ASSOCIATI E DEI CONSULENTI]. La polizza, oltre ai rischi per danni subiti dall'Ente committente in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 42, comma 3, dell'All 1.7 al Codice, che possano determinare a carico dell'Ente Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di esercizio della riserva ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, l'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto opzionale dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità

civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni del Professionista medesimo, del Committente o di terzi (compresi dipendenti del Professionista e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Committente), nell'esecuzione delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad 1 milione di euro. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

t) in sede di offerta il Professionista ha:

- accettato ogni clausola presente nella lettera di invito e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, posti a base di gara;

[IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI

ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE]

- indicato per ciascuna delle corrispondenti prestazioni le consorziate esecutrici di seguito indicate:

[CONSORZIATA 1_____PRESTAZIONE_____];

[CONSORZIATA 2_____PRESTAZIONE_____] ripetere per ogni prestazione ulteriore;

- u) il Professionista prima della stipula risulta in possesso dei requisiti di esecuzione previsti dalla *lex specialis*;
- v) con il presente contratto, il Committente intende, pertanto, conferire a **[INSERIRE LA DENOMINAZIONE DEL PROFESSIONISTA]**, l'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le prove e le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti all'intervento denominato:

“Consolidamento del versante sito denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), plesso scolastico Manzoni e plesso scolastico San Severino” nel comune di Casamicciola Terme (NA)

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse allo stesso e la documentazione qui di seguito elencata:

- il Capitolato Tecnico Prestazionale come definito nel successivo articolo del presente contratto;
- l'Offerta;

- le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;

[NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA SIA UN R.T./CONSORZIO/ OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE]

- l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio.

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopra indicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 - (Oggetto dell'appalto)

1. L'oggetto del presente Contratto attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica, le prove e le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti all'intervento denominato "*Consolidamento del versante sito denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), plesso scolastico Manzoni e plesso scolastico San Severino*" nel comune di Casamicciola Terme (NA).
2. L'Ente Committente concede al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di cui al punto che precede, precisando che l'eventuale svolgimento dei servizi opzionali sarà oggetto di successivo atto da parte dell'Ente committente, alla cui adozione rimane condizionato l'avvio e l'espletamento delle prestazioni stesse da parte del Professionista.
3. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività, meglio dettagliate nel Capitolato, cui si rinvia per la migliore individuazione.
4. Fase di progettazione: Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)
La progettazione di fattibilità tecnica ed economica dovrà garantire la produzione della documentazione prevista dagli articoli 6, comma 7, e 21 dell'Allegato I.7 del Codice.
Nel dettaglio, il PFTE dovrà comprendere i seguenti elaborati:
 - a. relazione generale;
 - b. relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
 - c. relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette

sul terreno, anche digitalmente supportate;

- d. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e. relazione di sostenibilità dell'opera;
- f. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g. modelli informativi e relativa relazione specialistica, così come previsti nel Capitolato;
- h. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i. computo estimativo dell'opera;
- j. quadro economico di progetto;
- k. cronoprogramma;
- l. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- m. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- n. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- o. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- p. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
- q. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti*;
- r. schema di contratto*;
- s. capitolato speciale d'appalto*.

** Tali elaborati saranno richiesti nel caso l'amministrazione decida di procedere all'appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.*

- 5. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione.
- 6. Le prestazioni oggetto d'appalto comprendono la progettazione e l'esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione (ovvero indagini geognostiche, caratterizzazione, prove di laboratorio, indagini archeologiche preliminari e rilievi plano-altimetrici, etc.) per lo svolgimento delle quali si rinvia al Capitolato.

7. Laddove il Professionista ritenesse insufficienti e/o non soddisfacenti i dati tecnici raccolti con le indagini già eseguite e rese disponibili in allegato al DIP, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, lo stesso potrà effettuare eventuali ulteriori indagini e rilievi integrativi senza ulteriori compensi.
8. Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta proposta.
9. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella documentazione di gara.
10. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice e dall'art. 14 che segue.
11. Il Professionista si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi complementari richiesti, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato Tecnico Prestazionale posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Ente Competente, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.
Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi provvedimenti.
12. Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione. Il Professionista dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
13. Il Professionista ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza sia alle prescrizioni particolari contenute nei relativi piani redatti ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 3 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato e dal presente Contratto.
2. I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono quelli indicati dal Capitolato, tenuto conto dei tempi offerti nell'Offerta tecnica per la redazione del PFTE, come di seguito riportato:
 - a) FASE A: Rilievi, prove e indagini: tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il tempo massimo di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio da parte del RUP;

- b) FASE B: Redazione della relazione geologica: tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il tempo massimo di **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna degli esiti delle indagini, di cui alla FASE A;
- c) FASE C: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il termine indicato in sede di Offerta, ovvero entro il tempo massimo di **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna della relazione geologica, di cui alla FASE B;
- d) FASE D: Eventuale adeguamento del PFTE alle prescrizioni emerse nella conferenza di servizi o nel procedimento di verifica della progettazione: tale fase dovrà essere completata entro il tempo massimo che sarà disposto dal RUP e comunicato di volta in volta al Professionista tramite ordini scritti, come previsto nel comma 4 che segue.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel Capitolato.

4. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

5. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste nel Capitolato.

6. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del Codice.

Articolo 4 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)

1. Il Professionista svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

Articolo 5 - (Referenti responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio – Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali - Collaboratori)

1. La persona fisica incaricata dal Professionista del ruolo di responsabile del progetto (di seguito, "**Responsabile**") è __, nato a _____, il _____, residente in_.
Il compito di detto referente è quello di coordinare le attività correlate all'oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
2. Il Professionista, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa individuata nel territorio del Comune di **[INDICARE]**_____.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e dell'intervento che ne costituisce oggetto.

3. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente Contratto, in conformità a quanto dichiarato dal Professionista in sede di gara, acquisita agli atti dall'Ente committente, è/sono la/le seguente/i, relativamente al **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica comprensiva del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione**:

a) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di **Responsabile della progettazione _____ per la categoria "_____"**;

b) iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di **Responsabile della progettazione _____ per la categoria "_____"**;

c) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ abilitato in qualità di **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione** ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs 81/08;

d) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, in qualità di **Professionista Geologo**;

e) _____ iscritto all'Elenco Nazionale degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____, in qualità di **Professionista Archeologo**;

f) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di **Professionista Agronomo**;

g) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con _____

studio in _____ a _____ in qualità di **Giovane Professionista**
[solo per operatori partecipanti in R.T. art.39 Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023];

4. Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, anche ulteriori rispetto alle risorse già indicate nell'offerta tecnica di gara.
5. Il Professionista si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituire i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una specifica istanza all'Ente Committente, formalizzata per iscritto, previa autorizzazione dell'Ente committente stesso. Il nuovo professionista dovrà avere i medesimi requisiti professionali del professionista precedentemente individuato. In ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'affidatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa.
6. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'affidatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'affidatario.
7. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. L'Ente Committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Professionista intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 6 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è di € _____ (euro _____/00), oltre IVA e oneri di legge, ed è stato determinato sommando all'importo fisso applicato alle prestazioni di servizio, l'importo risultante dal ribasso percentuale relativo alle prestazioni afferenti ai lavori, offerto dall'operatore economico in sede di Offerta.
2. Le attività afferenti ai servizi previste dal presente Contratto saranno contabilizzate a corpo. Diversamente, le attività afferenti alle prestazioni relative ai lavori previste dal presente contratto saranno contabilizzate a misura.
3. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente Contratto.
4. Il corrispettivo dell'appalto principale relativo ai servizi di progettazione è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti

nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione.

5. Il corrispettivo dovuto al Professionista sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
6. Il Professionista dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per come espressamente identificati nella lettera di invito e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Ente Committente, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
7. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto e include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
8. Al Professionista non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli.
Rimangono, altresì, a carico del Professionista le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.
9. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato al Professionista e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010:

Numero c/c: _____, Banca: __, Gruppo: _____, Agenzia: _____,

ABI: _____, CAB: _____, CIN: _____, IBAN: _____

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, il Professionista dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Indirizzo di residenza: Nazionalità: _____

Codice fiscale: _____

[AGGIUNGERE ALTRI NOMINATIVI, OVE NECESSARIO]

10. Il Professionista si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.
11. Il Professionista si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

12. I pagamenti saranno effettuati dall'Ente Committente secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

13. Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla Legge n. 190/2014. I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Ente Committente avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.

Articolo 7 - (Modifiche soggettive del Professionista)

1. Si applicano le relative disposizioni previste nel Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico del Professionista)

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto: la L. 2 marzo 1949, n. 143; la L. 7 agosto 2012, n. 134; il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali ed ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti ed i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 ed in particolare con il Responsabile Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e ss.mm.ii.

5. Il Professionista è tenuto, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto delle clausole del Patto di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione antimafia sisma e il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017.

6. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori, facenti parte della "*filiere delle imprese*", le clausole del Patto di legalità, che, con la sottoscrizione del presente contratto e dello stesso Patto, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accolte.
7. Il Professionista si obbliga a rispondere e a manlevare l'Ente Committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Professionista e/o subfornitore ovvero dell'Ente Committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Ente Committente. Il Professionista risponderà direttamente e manleverà l'Ente Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Professionista, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.
8. L'incarico comprende le prestazioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale. Come ivi indicato qualora il Professionista reputi necessario potrà provvedere all'esecuzione di ulteriori indagini senza che questo comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione. Ai fini dell'espletamento delle attività di indagine dovrà preventivamente presentare al Responsabile unico del progetto dell'Ente Committente uno specifico "*Piano delle indagini*".

Articolo 9 - (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Professionista accetta espressamente:

- a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
- b) non si applicano gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al D.Lgs n.36/2023, "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di 1 (una) copia cartacea in originale di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), su supporto informatico: 1 (una) copia degli elaborati di cui alla lettera a) in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .RVT, .XLS, .DOCX), 1 (una) copia in formato .PDF conforme all'originale e 1 (una) copia in formato .PDF conforme all'originale e sottoscritta digitalmente.

c) Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

3. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

4. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Articolo 10 - (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e agli atti di incarico.

2. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Articolo 11 - (Obblighi del Professionista in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, di assistenza e previdenza)

1. Il Professionista dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Professionista nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

2. Il Professionista assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

3. Il Professionista è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale, cui si rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, il Professionista ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 117, co. 12 del medesimo codice, costituita mediante **[CAUZIONE/FIDEIUSSIONE]**

_____ n. _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto
_____agenzia/filiale di _____, per un importo pari ad €
_____ (euro _____/_____), con durata fino a
[COMPLETARE]_____. **[SCEGLIERE TRA]**

A) Il Professionista ha, altresì, prodotto la polizza di responsabilità civile professionale conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", contraddistinta al n.

_____ sottoscritta in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto
_____agenzia/filiale di _____, per un importo pari a € _____, con durata
fino a **[COMPLETARE]**_____.

B) Ai sensi dell'articolo 3, co. 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, il Professionista ha usufruito della deroga all'onere di stipula della polizza RC in quanto l'affidatario dell'incarico è già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, che presenta le medesime caratteristiche definite nello Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e prevede un massimale specifico riservato al presente appalto.

[EVENTUALE IN CASO DI ATTIVITÀ DI RILIEVO, INDAGINE E OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CAMPO] Il Professionista ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa **[OPPURE APPENDICE, UNITAMENTE ALLA QUIETANZA DI INTERVENUTO PAGAMENTO DEL RELATIVO PREMIO]** contraddistinta al n. _____, sottoscritta in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____agenzia/filiale di _____, **[COMPLETARE]** per un importo pari a € _____ **[COMPLETARE]**.

Si rinvia al Capitolato Tecnico Prestazionale per la disciplina di operatività, termini e condizioni della garanzia e della/le polizza/e assicurativa/e di cui ai precedenti periodi.

Articolo 13 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi di quanto prescritto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del Professionista e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il Professionista possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso il professionista dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal Professionista, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. È facoltà dal Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'affidatario sarà tenuto a consentire al Committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.
4. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l'affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione gruppo dell'appalto principale (fase di progettazione) indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.
5. Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Professionista possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.
6. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da

parte dell'affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

7. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'affidatario nei confronti dell'Ente Committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'esecutore dei lavori.
8. La verifica di conformità finale delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali.

Articolo 14 - (Subappalto – Subaffidamento)

1. [SCEGLIERE TRA]

- A)** Il Professionista in sede di offerta ha dichiarato di non voler subappaltare/subaffidare le prestazioni oggetto dell'Appalto.
- B)** Il Professionista in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare/subaffidare le seguenti prestazioni:

[COMPLETARE] _____.

Dette prestazioni potranno essere subappaltate o subaffidate, previa autorizzazione dell'Ente Committente e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla lettera di invito e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese del Professionista i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ferma restando comunque la responsabilità esclusiva del professionista/progettista. L'Ente Committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

Articolo 15 -(Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Professionista assunti in forza del presente Contratto, l'Ente Committente applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' **1%** (un per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie

pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato.

2. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

3. Ai sensi dell'art. 121, co.8, del D.Lgs 36/2023 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Articolo 16 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà dell'Ente Committente, nel caso in cui il Professionista o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Professionista o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso, l'Ente Committente si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto; i maggiori oneri dovuti all'affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, secondo quanto previsto dall'art.124, comma 2, del Codice, saranno a carico del Professionista inadempiente.

3. Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, l'Ente Committente può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, l'Ente Committente avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Professionista è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 17 - (Certificato di verifica di conformità o Certificato di regolare esecuzione)

1. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato con le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 18 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e la relativa disciplina sono previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel

Capitolato Tecnico Prestazionale quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. Il Contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. subordinatamente alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'Ente Committente provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno del Professionista. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il Professionista è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Al verificarsi della risoluzione l'Ente Committente altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.

5. Inoltre, l'esecuzione di prestazioni in violazione delle condizioni di esecuzione ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti comporta la risoluzione del presente atto.

Articolo 19 - (Recesso)

1. L'Ente Committente avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato Prestazionale.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Committente.

Articolo 20 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dal Capitolato Prestazionale.

Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari)

1. Il Professionista è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 - (Incompatibilità)

1. Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di

incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Si applica quanto disposto dalle leggi in materia nonché dal Capitolato Prestazionale e dalla lettera di invito.

Articolo 24 - (Doveri di riservatezza e astensione)

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati prodotti dal Professionista nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Ente Committente che potrà, quindi, disporre.

2. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Committente o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

3. L'affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

4. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

5. L'Ente Committente avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.

6. Il Professionista dovrà garantire all'Ente Committente che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

7. Il Professionista, in ogni caso, si impegna a tenere indenne l'Ente Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli

elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dal Professionista medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

8. Il Professionista si obbliga espressamente a fornire all'Ente Committente copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata dal Professionista medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di *copyright*, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, l'Ente Committente potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

9. Il Professionista deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico dell'Ente Committente, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale dell'Ente Committente, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

10. Il Professionista si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con sub-contrattanti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

11. Il Professionista dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. Il Professionista risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contrattanti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

12. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall'Ente Committente al Professionista, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Ente Committente e devono essere restituiti allo stesso Ente Committente al completamento delle prestazioni.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il *software* e il *know-how* che siano di proprietà dell'Ente Committente o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dall'Ente Committente successivamente in relazione alle prestazioni rimarranno di proprietà del medesimo Ente Committente.

13. L'Ente Committente garantisce al Professionista il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente contratto, i diritti di proprietà intellettuale della medesima che siano necessari per lo svolgimento delle prestazioni, ed esclusivamente a tale fine. L'Ente Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Ente Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

14. Il Professionista si obbliga espressamente a fornire all'Ente Committente tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti.

15. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Ente Committente i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei

documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dal Professionista, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l'Ente Committente avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate eccezioni di sorta.

16. Il Professionista dovrà garantire all'Ente Committente che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

17. Al Professionista è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Ente Committente e/o di spendere lo stesso nome dell'Ente Committente presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica.

18. Al Professionista è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dell'Ente Committente.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

1. Come previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti le prestazioni oggetto d'appalto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa; tra queste vi sono:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
- c) le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

3. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento in materia di privacy)

1. In relazione a quanto disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), le parti stipulanti dichiarano che al Professionista sono state comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, come previsto dagli artt. 12 e 13 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e le modalità per l'esercizio dei propri diritti spettanti in virtù del capo III del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).
2. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Ente committente tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. La trasmissione dei dati dal Professionista all'Ente committente avverrà anche per via telefonica o telematica, nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n.196/2003.
5. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
6. Il Professionista dovrà garantire che il personale adibito al servizio mantenga la più assoluta riservatezza in ordine alle informazioni, di qualsivoglia natura, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio e che osservi scrupolosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/03.
7. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente contratto. In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali.

Articolo 27 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica ai servizi oggetto di Appalto, per quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 210 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere

risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e il Professionista confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.
4. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
5. Si applica quanto disposto dal Capitolato Prestazionale.

Articolo 28 – Protocollo di legalità

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si individuano le successive clausole con le quali l'appaltatore affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo di legalità, ove applicabili al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:
 - a. Obbligo di fornire alla Struttura Commissariale, in qualità di Stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere (art. 1 comma 3);
 - b. accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento (art. 1 comma 3);
 - c. obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6);
 - d. impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo (art. 3 comma 2);
 - e. obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi

all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5);

- f. obbligo di iscrizione nell'anagrafe antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1);
- g. inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe (art. 3 comma 2);
- h. rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2);
- i. qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa (art. 3 comma 3);
- j. impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a);
- k. impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b);
- l. impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro

- familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a);
- m. obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a);
 - n. obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b);
 - o. obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al Codice alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c);
 - p. obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d);
 - q. impegno a mettere a disposizione dell'ente committente i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 i);
 - r. impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma ii);
 - s. impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 iii);
 - t. Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo;

2. ai sensi dell'art. 226 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si precisa che, tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presenti nel suddetto Protocollo devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

Articolo 29 - (Comunicazioni)

Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui all'art. 6 che precede, si intende effettuata al Professionista.

Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile Unico del Progetto

Articolo 30 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023 e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Articolo 31 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione del presente atto, con la sola esclusione dell'IVA, sono a carico del Professionista.
3. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.
4. Sono altresì a carico del Professionista tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

Per l'Ente committente: _____

Per il Professionista: _____